



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.:

<b>Dott. Antonietta Miglio</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Manuela Cantù</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Simona Francesca Maria Bruzese</b>	<b>Consigliere ausiliario est.</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. **R.G. 1672/2017**, posta in decisione all'udienza collegiale del  
**26.03.2019**, promossa con atto di citazione in appello regolarmente notificato

d a

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Giovanni B. Mascheretti, nello studio del quale in Bergamo, Via Paleocapa, 11,  
elettivamente domiciliato, per procura in calce all'atto di appello

**APPELLANTE**

c o n t r o

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore,  
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia,  
presso la quale è domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina, 6

**APPELLATO**

R. Gen. N. 1672/2017

OGGETTO:

impugnazione ex art.  
D. Lvo 25/2008



**Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA, che ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma ritenuta adeguata dalla Corte.**

Conclusioni come precisate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione

### **Svolgimento del processo**

Il Sig. [REDACTED], con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. 25/2008, 19 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Brescia, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria, o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnando avanti al Tribunale di Brescia il provvedimento di diniego emesso dalla competente Commissione Territoriale.

L'appellante, nel corso dell'audizione avanti alla Commissione Territoriale, aveva esposto le ragioni che l'avevano indotto a chiedere la protezione internazionale nel modo seguente:

è nato e vissuto in Edo State, coi genitori, 4 fratelli e 2 sorelle.

Ha frequentato la scuola fino ai 19 anni. E' cristiano pentecostale.

A 20 anni ha iniziato a lavorare come saldatore in una piccola officina.

Ha lasciato la Nigeria il 20.6.2014, perché omosessuale.

Sin da quando era piccolo, gli piaceva guardare i suoi fratelli maschi quando facevano la doccia, ma allora non capiva perché. All'età di 14 anni dopo una partita a calcio, ha invitato a casa sua un amico, Happy, di un anno più grande di lui e siccome erano sudati per la partita, sono andati a fare la doccia. Il suo amico ha preso l'iniziativa e hanno avuto un rapporto orale. Il Sig. Wilfred non aveva esperienza, ma desiderava stare con questo ragazzo, che gli piaceva.

Durante un periodo di vacanza, Happy lo ha invitato a casa di suo zio, dove alloggiava, quando era chiuso il collegio che frequentava. Il richiedente ha raccontato



una bugia ai genitori e ha dormito da Happy, col quale ha avuto il primo rapporto sessuale completo, all'età di 16 anni.

La sua relazione con Happy è durata finché è rimasto in Nigeria.

Il 10.6.2014 un amico del quartiere ha notato il richiedente e Happy in atteggiamento amoroso e ha chiesto loro dei soldi, per non denunciarli alla polizia.

Gli hanno dato quanto chiedeva, ma voleva più soldi. Gli hanno chiesto del tempo per procurarseli, ma, il ragazzo li ha denunciati.

Il 16.6.2014 Happy è stato arrestato e il richiedente ha deciso di lasciare la Nigeria, sapendo che avrebbero arrestato anche lui.

E' andato a Lagos, poi in Niger, dove è rimasto circa un mese e l'11.8.2014 è partito per la Libia, dove è rimasto circa un anno, poi, vista la situazione difficile e di oppressione per gli stranieri, si è imbarcato per l'Europa nel giugno 2015.

Suo padre e tre fratelli non accettano la sua omosessualità. Con l'altro fratello e le sorelle non ha rapporti. Sua madre inizialmente non lo accettava, ma ora ha capito e hanno un buon rapporto. Lei, a marzo 2016, gli ha detto che la polizia è venuta a cercarlo a casa, per arrestarlo.

La prima volta che la polizia è venuta a cercarlo, non trovandolo, ha arrestato suo padre, pensando che, così, il richiedente si sarebbe consegnato, ma, non avendo ottenuto lo scopo, hanno liberato suo padre.

Il Sig. ████████ vorrebbe rimanere in Italia, dove ha il suo attuale fidanzato, a Padova (mostra le foto che lo ritraggono insieme al suo ragazzo). E'un nigeriano, ████████, che il richiedente aveva conosciuto in Nigeria nel 2013 e lo ha ritrovato in Italia, grazie a Facebook. Si sono visti per la prima volta a Padova il 14.2.2016. Il richiedente è andato e tornato in giornata. Il 27 marzo 2016 ha dormito a Padova col fidanzato e, essendosi allontanato dalla struttura senza permesso, ha ricevuto la diffida della Prefettura di revoca delle misure di accoglienza, che produce.



Afferma di essersi rivolto all'operatore della struttura che lo ospita, a Romano di Lombardia, per sapere se ci sono associazioni che tutelano i diritti dei gay in Italia, perché nella struttura ci sono altri nigeriani, che si sono accorti della sua omosessualità e lo prendono in giro, ma non hanno mai usato violenza, perché l'operatore ha parlato con loro, e li controlla.

Il Sig. [REDACTED] ha prodotto successivamente, al tribunale, un'attestazione di Cives Arcigay Bergamo, nella quale si attesta il fatto che il richiedente abbia frequentato l'associazione dal maggio 2016 e sia tesserato dal 7.5.2017.

Tornando in Nigeria teme di essere arrestato. Rischia 14 anni di carcere.

Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Il Tribunale, all'esito del **procedimento R.G. 21601/16, con ordinanza del 26.06.2017, comunicata in pari data**, rigettava le domande del ricorrente a spese compensate, deducendo la carenza di prova e la insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione degli istituti richiamati nel ricorso.

Avverso l'ordinanza, il ricorrente ha proposto appello, riproponendo le medesime domande.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, resistendo all'impugnazione.

Il Procuratore Generale ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma ritenuta adeguata dalla Corte.

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata e, all'udienza del 26.03.2019, precisate le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica.

### **Motivi della decisione**

L'appellante censura l'impugnata ordinanza, dove ritiene non credibile il Sig.

[REDACTED].



Sottolinea che il racconto è completo e privo di contraddizioni, nonché supportato da documentazione (foto del ragazzo del Sig. ██████████, lettera di richiamo del Prefetto di Bergamo, per la sera in cui si è allontanato dalla struttura di accoglienza e iscrizione all’Arcigay) e insiste sull’attenuazione dell’onere della prova a carico del richiedente e sul dovere del Giudice di compiere accertamenti d’ufficio.

Ai fini della protezione umanitaria, produce altresì un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 2.8.2018 con la RD Technowelding e lettera del datore di lavoro che attesta la professionalità del Sig. ██████████ come saldatore qualificato, dichiarando di avere anche stipulato, col dipendente, un accordo per l’utilizzo di un alloggio a carico dell’azienda.

La Corte osserva che i dubbi mossi dal Tribunale, in merito ai fatti narrati, non sono tali da far venire meno la credibilità complessiva del racconto:

l’impugnata ordinanza richiama le osservazioni svolte dalla Commissione Territoriale, che ha ritenuto non credibile il richiedente, affermando che il racconto è generico, circa le modalità di incontro e frequentazione del precedente e dell’attuale ragazzo, che l’omosessualità è vissuta solo dal lato fisico, perché il Sig. ██████████ dichiara che il suo attuale ragazzo è sessualmente più attivo del precedente e non mostra di avere il desiderio di un progetto di vita con l’attuale (o un futuro) compagno, inoltre il Tribunale sospetta che sarebbe fatta ad arte l’iscrizione all’associazione Arcigay, perché di poco antecedente all’audizione avanti la Commissione Territoriale, ma la Corte osserva che, al di là delle dichiarazioni marginali, concernenti l’aspetto fisico della relazione, comprensibili in un ragazzo giovane, la narrazione del richiedente è coerente e priva di contraddizioni, il Sig. ██████████ ha cercato, nei limiti del possibile, di documentarla e, riguardo all’associazione Arcigay, non si è limitato a produrre il tesseramento, ma una dichiarazione in cui si attesta che egli ha partecipato sia alle attività ed eventi organizzati, che ad incontri individuali con un rappresentante dell’associazione.



Il “*Same sex marriage prohibition act*” approvato dal Parlamento nigeriano nel maggio 2013 e promulgato nel gennaio del 2014, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale, dunque, il richiedente rischierebbe il carcere, in caso di rimpatrio.

Visto il trattamento riservato agli omosessuali in Nigeria, costretti a nascondere la propria natura per la forte riprovazione sociale, oltre che per la punizione loro riservata dalla legge, si deve ritenere che siano oggetto di persecuzione, in ragione del loro orientamento sessuale.

La Corte ritiene dunque che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi degli artt. 7 e 8 D. Lgs. 251/2007.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia.

Preso atto della istanza del difensore Avv. Giovanni Battista Mascheretti, per la liquidazione del compenso, essendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si provvede ex art. 83 comma 3 bis DPR 115/02 con separato e contestuale decreto, a liquidare il relativo compenso professionale.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia nel procedimento RG 21601/2016 in data 26.06.2017 e riconosce al richiedente lo status di rifugiato;

dichiara compensate fra le parti le spese del grado.

Brescia, collegio del 18.07.2019.

IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.

(dott. Simona Francesca Maria Bruzzese)

IL PRESIDENTE

(dott. Antonietta Miglio)

